



news e informative

L'AGENZIA RITORNA SUL TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI RESE E RICEVUTE NELL'AMBITO DEI MANDATATI SENZA RAPPRESENTANZA

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto 19.6.2020 n. 7, ha precisato che nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un mandato senza rappresentanza, l'azienda mandataria stipuli un contratto di somministrazione di lavoro e, a sua volta, fornisca il personale alla mandante, le somme richieste a quest'ultima, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti, **non sono assoggettate ad IVA**.

Al fine di comprendere i recenti chiarimenti dell'Agenzia occorre ricordare le caratteristiche principali del contratto di mandato senza rappresentanza.

L'art. 1703 del codice civile dispone che nel mandato senza rappresentanza una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Peculiarità del mandato senza rappresentanza risiede nella circostanza che il mandatario, pur agendo nell'interesse del mandato, spende il proprio nome, assumendo in proprio gli obblighi che discendono dagli atti compiuti con terzi.

L'Agenzia delle entrate, in particolare, con il sopracitato principio di diritto è entrata nel merito delle prescrizioni IVA di cui all'art. 3 com. 3 ultimo periodo del DPR 633/72, che recita *"Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario"*.

Secondo quanto affermato nel recente documento di prassi in commento, tale disposizione del DPR 633/72 sancisce che le prestazioni convenzionalmente rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima natura "oggettiva".

Pertanto, l'Agenzia prende atto come la natura oggettiva delle prestazioni non muti nell'ambito del rapporto tra mandante e mandatario.

Non altrettanto può dirsi con riferimento all'aspetto soggettivo. Come rilevato dall'Amministrazione finanziaria nella ris. 27.8.2009 n. 242, eventuali agevolazioni spettanti a una delle parti non possono essere estese all'altra, neppure nell'ambito del mandato senza rappresentanza.

Il caso che ha originato l'emanazione del principio di diritto n. 7 del 19.6.2020, ha riguardato il rimborso di oneri retributivi e previdenziali anticipati/sostenuti per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 26-bis, L. 196/1997. Detta disposizione prevede che *"I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13, D.P.R. 633/1972..."*.

Secondo l'Agenzia tale fattispecie può trovare applicazione nell'ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra la società Alfa (mandatario) e la società Beta (mandante), quando i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, stipulati dalla società Alfa, sono esclusivamente riferibili all'attività, oggetto del mandato, che Alfa dovrà porre in essere per conto e nell'interesse di Beta.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



In questo contesto, l'assunzione, da parte di Beta, dell'onere di rimborsare ad Alfa gli oneri e i costi di gestione anticipati/sostenuti, produce, ai fini Iva, l'effetto della totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante. **Conseguentemente, le somme erogate da Beta ad Alfa, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, non vanno assoggettate a Iva.**

Brescia, 30 luglio 2020

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it